



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – copia –

n° 177

del 23.09.2021

OGGETTO: Presa d'atto dello schema di transazione diretta a definire la controversia pendente tra il Comune di Telese Terme e la sig.ra Orrera Marianna a fronte della Sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento.

L'anno *duemilaventuno* il giorno *ventitre* del mese di *settembre* alle ore *17:45* nella sala delle adunanze della *Sede Comunale*, si è riunita la *Giunta Comunale* convocata nelle forme di Legge.

Presiede l'adunanza il *Sig. Giovanni Caporaso* nella sua qualità di *Sindaco* e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti *Sigg.*:

			Presenti	Assenti
1	Caporaso	Giovanni	<i>Sindaco</i>	<i>Si</i>
2	Fuschini	Vincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
3	Bisesto	Piervincenzo	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
4	Alfano	Maria Ausilia	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
5	Di Mezza	Filomena	<i>Assessore</i>	<i>Si</i>
			Totale	n° 3
				n° 2

Assiste il Segretario Generale *Dott. Renato Iadanza*, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione allegata, recante all'oggetto:

"Preso d'atto dello schema di transazione diretta a definire la controversia pendente tra il Comune di Telesse Terme e la sig.ra Orrera Marianna a fronte della Sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento".

Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA


- **di approvare** in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata che in questa sede si intende integralmente riportata.

LA GIUNTA

Con successiva distinta unanime votazione espressa nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.



CITTÀ DI TELESE TERME

Proposta di Deliberazione alla Giunta Comunale

OGGETTO: Presa d'atto dello schema di transazione diretta a definire la controversia pendente tra il Comune di Telesse Terme e la sig.ra Orrera Marianna a fronte della Sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento

IL SINDACO


Premesso che:

- ✓ Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 12.09.2011 si autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Solopaca per il risarcimento dei presunti danni riportati dall'autovettura di parte attrice a causa della presenza di una buca sul manto stradale di via Nazionale Sannitica;
- ✓ Con sentenza n. 2/2021 il Giudice di Pace di Benevento ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al risarcimento dei danni per la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre gli interessi moratori ex art. 1284 commi 4° e 5° c.c. dalla domanda e al pagamento delle spese processuali con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice che liquida in complessivi euro 1.350,00 di cui euro 150 per le spese, euro 1.200,00 per competenze professionali oltre il 15% sulle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- ✓ l'importo complessivo dovuto dall'Ente per effetto della predetta sentenza è quantificato in Euro 5.551,33, di cui Euro 3.650,38 per sorta capitale ed interessi ed Euro 1.900,95 per spese legali;

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 17.09.2021, dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di prendere atto della predetta sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento e di demandare al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso l'adozione degli atti consequenziali per l'avvio della procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio;

Considerato che, nel frattempo, sono intercorse con la controparte delle interlocuzioni al fine di addivenire a un accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia relativa alla richiamata sentenza n. 2/2021 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, mediante una riduzione dell'importo complessivo dovuto;

Preso atto che le citate interlocuzioni hanno condotto alla definizione di una ipotesi transattiva che contempla il pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 3.000,00 comprensiva di sorta capitale e interessi, oltre alle spese legali come liquidate in sentenza con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice, per un totale di Euro 4.900,95, prevedendosi una considerevole decurtazione delle somme dovute a titolo di interessi per effetto della predetta sentenza;



Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile, che definisce la transazione come *"il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro"*;

Preso atto che, all'esito della predette interlocuzioni, con nota del 21.09.2021 acquisita al protocollo interno dell'Ente al n. 13597 del 22.09.2021, la controparte ha accettato la citata proposta dell'Ente di addivenire alla definizione bonaria della controversia per l'importo omnicomprendivo di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice;

Ritenuto che:

- ✓ l'accettazione della proposta transattiva sia pienamente conforme all'interesse pubblico, in quanto essa rappresenta per l'Ente un vantaggioso risparmio di risorse pubbliche, essendo la somma da corrispondere inferiore a quanto disposto nella Sentenza n. 2/2021;
- ✓ sussiste il requisito essenziale dell'accordo transattivo come richiesto dall'art. 1321 del Codice Civile, ovvero la patrimonialità del rapporto giuridico;

Visto ed esaminato lo schema di atto di transazione, che è allegato al presente atto deliberativo *sub A)* a costituirne parte integrante e sostanziale, ed accertato che lo stesso risulta essere economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, in quanto tale soluzione consente un risparmio vantaggioso per l'Ente rispetto a quanto disposto dal Giudice di Pace di Benevento con la Sentenza n. 2/2021;

Valutata l'opportunità della stipulazione della transazione in oggetto;

Ravvisata, per le ragioni sopra menzionate, la necessità e la convenienza di addivenire alla stipulazione della predetta transazione, la quale risulta essere economicamente vantaggiosa per l'Ente;

Vista la deliberazione n. 30/P08 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, con la quale, in merito alla tipologia dei debiti fuori bilancio, la Corte chiarisce, tra l'altro, che *"gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi, l'Ente può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi. In tal senso depone anche il parere della Sezione di Controllo del Piemonte n. 4/07, supportato dal Principio contabile n. 2 - Osservatorio sulla Finanza e contabilità degli Enti locali"*;

Viste, sul punto, la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, n. 130/2012, la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 80/2017 e la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 181/2017, le quali, con riferimento alla natura delle transazioni, confermano che esse non possono essere incluse nelle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto, a differenza dei debiti fuori bilancio, gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Pertanto, con riferimento agli accordi transattivi, l'Ente può, e anzi ha l'obbligo, di attivare le ordinarie

procedure contabili di spesa previste dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;

Vista, inoltre, la delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n. 108/2018, la quale evidenzia i presupposti e i limiti per il ricorso agli accordi transattivi da parte degli Enti pubblici;

Considerato che:

- ✓ la competenza in materia di transazioni è riconducibile alle attribuzioni del Consiglio comunale qualora la transazione comporti atti di disposizione che vanno oltre la mera gestione ed il finanziamento sia imputato in più esercizi finanziari, come previsto dalla delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Umbra n. 123/2015;
- ✓ l'art. 42, co. 2, lett. i), del D.Lgs. n. 267/2000 riserva, infatti, al Consiglio Comunale l'adozione di qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

Ritenuto, per le ragioni precedentemente esposte in premessa:

- ✓ di dover prendere atto dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia pendente tra il Comune di Telese Terme e la sig.ra Orrera Marianna con riferimento alla sentenza n. 2/2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Benevento, la quale prevede una riduzione dell'importo complessivo dovuto a fronte dell'importo liquidato nella sentenza;
- ✓ di far proprio il medesimo schema di transazione e di demandarne al Consiglio Comunale l'approvazione, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato che, in relazione al presente provvedimento e ai fini della formulazione dei prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui al combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, i Responsabili delle Aree competenti hanno verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione, anche potenziale, di conflitto di interesse sia di diritto che di fatto;


Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Affari Generali dott. Antonio GIAQUINTO e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott.ssa Maria Libera VEGLIANTE, resi ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE


1. **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** dello schema di transazione diretto alla definizione bonaria della controversia pendente tra il Comune di Telese Terme e la sig.ra Orrera Marianna con riferimento alla sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento, il quale è allegato al presente atto deliberativo *sub A*) e che prevede il pagamento dell'importo complessivo di

Euro 3.000,00 comprensiva di sorta capitale e interessi, oltre alle spese legali come liquidate in sentenza, per un totale di Euro 4.900,95;

3. **di fare proprio** il predetto schema di transazione, che si allega al presente atto deliberativo *sub A)* a costituirne parte integrante e sostanziale, formulando proposta al Consiglio Comunale di procedere all'approvazione del medesimo schema di transazione, previa acquisizione del parere da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 6), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. **di dare atto** che lo schema di transazione in oggetto risulta essere economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, in quanto tale soluzione consente di conseguire un considerevole risparmio di spese rispetto alla pretese inizialmente vantate dalla controparte e cristallizzate nella sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 2/2021;
5. **di demandare** al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli adempimenti successivi e consequenziali all'approvazione del presente atto deliberativo, nonché l'onere di acquisire il parere da parte dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett b), n. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. **di dichiarare**, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Il Sindaco
(Giovanni Caporaso)



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

ACCORDO TRANSATTIVO

TRA

SIG.RA ORRERA MARIANNA, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Omaggio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Airola (BN) alla Via San Carlo n. 30;

E

- **COMUNE DI TELESE TERME**, con sede in Telese Terme (BN) al Viale Minieri n. 146, in persona del dott. Antonio Giaquinto nella qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Telese Terme in forza del Decreto sindacale n. 1 del 05.01.2021, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interviene nel presente atto e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta - Codice Fiscale 00043820620;

E

- **Avv. MARIO OMAGGIO**, con studio legale in Airola (BN) alla Via San Carlo n. 30, nella qualità di legale e procuratore costituito della sig.ra Marianna ORRERA;

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 12.09.2011 si autorizzava il Sindaco a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace di Solopaca per il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di parte attrice a causa della presenza di una buca sul manto stradale di via Nazionale Sannitica;
- Con sentenza n. 2/2021 il Giudice di Pace di Benevento ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune al risarcimento dei danni per la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre gli interessi moratori ex art. 1284 commi 4° e 5° c.c. dalla domanda e al pagamento delle spese processuali con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice che liquida in complessivi euro 1.350,00 di cui euro 150 per le spese, euro 1.200,00 per competenze professionali, oltre il 15% sulle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- l'importo complessivo dovuto dall'Ente per effetto della predetta sentenza è quantificato in Euro 5.551,33, di cui Euro 3.650,38 per sorta capitale ed interessi ed Euro 1.900,95 per spese legali;

CONSIDERATO che, nel frattempo, sono intercorse con la controparte delle interlocuzioni al fine di addivenire a un accordo transattivo per la definizione bonaria della controversia relativa alla richiamata sentenza n. 2/2021 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, mediante una riduzione dell'importo complessivo dovuto;

PRESO ATTO che le interlocuzioni hanno condotto alla definizione di una ipotesi transattiva, che contempla il pagamento in favore della parte attrice della somma di Euro 3.000,00 comprensiva di sorta capitale e interessi, oltre alle spese legali come liquidate in sentenza con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice, per un totale di Euro 4.900,95,



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

Prevedendosi una considerevole decurtazione delle somme dovute a titolo di interessi per effetto della predetta sentenza;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile, che definisce la transazione come "il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro";

PRESO ATTO che, all'esito della predette interlocuzioni, con nota del 21.09.2021 acquisita al Protocollo interno dell'Ente al n. 13597 del 22.09.2021, la controparte ha accettato la proposta dell'Ente di addivenire alla definizione bonaria della controversia per l'importo onnicomprensivo di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre spese di giudizio come liquidate in sentenza con attribuzione in favore dell'avvocato di parte attrice;

RITENUTO CHE:

- l'accettazione della proposta transattiva sia pienamente conforme all'interesse pubblico, in quanto essa rappresenta per l'Ente un vantaggioso risparmio di risorse pubbliche, essendo la somma da corrispondere inferiore a quanto disposto nella sentenza n. 2/2021 emessa dal Giudice di Pace di Benevento;
- sussiste il requisito essenziale dell'accordo transattivo come richiesto dall'art. 1321 del Codice Civile, ovvero la patrimonialità del rapporto giuridico;

VISTO che le parti intendono comporre bonariamente la controversia, facendosi reciproche concessioni;

ACCERTATO che il presente atto transattivo risulta essere economicamente vantaggioso per questa Amministrazione, in quanto tale soluzione consente un risparmio significativo per l'Ente rispetto a quanto disposto dal Giudice di Pace di Benevento con la sentenza n.2/2021;

Tanto premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra identificate e rappresentate, si addivene alla sottoscrizione della presente scrittura privata, redatta in triplice originale, regolata dai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 -

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che vale patto, non costituisce riconoscimento o accettazione delle avverse posizioni e delle contrapposte ragioni, ma mira a dirimere il contrasto insorto tra i soggetti.

Art. 2 -

Le parti, come sopra identificate e rappresentate, stabiliscono di quantificare, per le finalità di definizione transattiva della controversia definita con sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento, l'importo complessivo di Euro 4.900,95 (Euro quattromilanovecento/95), di cui

CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

Euro 3.000,00 (Euro tremila/00) per sorta capitale e interessi in favore della parte attrice, ed Euro 1.900,95 (Euro millenovecento/95) per spese di giudizio da corrispondere direttamente all'avv. Mario Omaggio così come disposto e liquidato in sentenza.

Art. 3 -

A fronte della decurtazione dell'importo omnicomprensivo dovuto rispetto a quanto disposto dalla sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento, il Comune di Telese Terme, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto, si impegna e si obbliga a pagare in favore della sig.ra Orrera Marianna la somma omnicomprensiva di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00), a titolo di sorta capitale ed interessi maturati alla data di sottoscrizione del presente atto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo ad integrale e definitiva soddisfazione di ogni pretesa vantata da parte attrice nei confronti del Comune di Telese Terme.

Contestualmente, la sig.ra Orrera Marianna accetta di ricevere, a tacitazione di tutte le pretese vantate allo stato con riferimento alla sentenza n. 2/2021 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, la somma omnicomprensiva di Euro 3.000,00 (Euro tremila/00).

Parimenti, il Comune di Telese Terme, a tacitazione di ogni pretesa, comunque, connessa o consequenziale alla controversia in oggetto, si impegna e si obbliga a pagare in favore dell'avv. Mario Omaggio, legale della controparte riconosciuto dalla sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 2/2021 come destinatario diretto delle spese processuali, la somma omnicomprensiva di Euro 1.900,95 (Euro millenovecento/95), a titolo di competenze e spese di giudizio, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo ad integrale e definitiva soddisfazione di ogni pretesa vantata dal legale di parte attrice nei confronti del Comune di Telese Terme.

Contestualmente, l'avv. Mario Omaggio accetta di ricevere, a tacitazione di tutte le pretese vantate con riferimento alla sentenza n. 2/2021 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, la somma omnicomprensiva di Euro 1.900,95 (Euro millenovecento/95) liquidata in sentenza per spese di giudizio.

Art. 4 -

Il ritardato ovvero l'omesso pagamento delle somme concordate, da parte del Comune di TELESE TERME, nei termini pattuiti, comporterà la caducazione del presente accordo transattivo.

Art. 5 -

La sig.ra Orrera Marianna, come sopra rappresentata, e l'avv. Mario Omaggio sottoscrivono il presente atto per accettazione a saldo di quanto previsto al precedente art. 3 ed espressamente rinunciano, avvenuto il pagamento nei termini concordati, a qualunque ulteriore pretesa relativa alla controversia con il Comune di Telese Terme e definita con sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento.

Art. 6 -

CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

Le parti dichiarano e riconoscono che quanto contenuto nella presente scrittura privata corrisponde esattamente alla loro espressa volontà e, pertanto, la sottoscrivono in segno di accettazione.

Telese Terme, li _____

**Per il Comune di Telese Terme
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Antonio Giaquinto**

Sig.ra Orrera Marianna

Avv. Mario Omaggio


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute in tutti gli articoli della presente scrittura e cioè nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che qui si abbiano tutti come per integralmente ripetuti e trascritti.

**Per il Comune di Telese Terme
Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dott. Antonio Giaquinto**

Sig.ra Orrera Marianna

Avv. Mario Omaggio

CITTÀ DI TELESE TERME



PARERI

(d.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, art. 49)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

"Preso d'atto dello schema di transazione diretta a definire la controversia pendente tra il Comune di Telesse Terme e la sig.ra Orrera Marianna a fronte della Sentenza n. 2/2021 del Giudice di Pace di Benevento".

- È regolare sotto il profilo tecnico.
- Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li 23.09.2021

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
(Dott. Antonio Giacchino)

Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

- È regolare sotto il profilo contabile.
- Non è regolare sotto il profilo contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del d.lgs. 267/2000 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del Responsabile di Ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li 23/09/2021



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Maria Libera Vegliante)

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Caporaso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Iadanza Renato

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li 15 OTT 2021



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Renato Iadanza)

Renato Iadanza

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Li 15 OTT 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Renato Iadanza

=====

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs 18.08.2000, n. 267, perché:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, d.lgs. 267/2000);
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000);

Li 15 OTT 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Renato Iadanza